SENTENZA DELLA CORTE
DEL 23 OTTOBRE 1975 [1]

Matisa-Maschinen-GmbH contro Hauptzollamt Berlin-Packhof (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin)

Causa 35-75

Massime

1. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti (Trattato CEE, art. 177)*

2. *Tariffa doganale comune — Classificazioni delle merci — Interpretazione — Mancanza di disposizioni comunitarie — Autorità delle note esplicative e dei pareri sulla classificazione della Convenzione sulla nomenclatura di Bruxelles*

3. *Tariffa doganale comune — Classificazioni delle merci — Automotrici ai sensi della voce 86.04 — Interpretazione*

1. Pronunziandosi nell'ambito dell'art. 177, la Corte non può applicare la norma comunitaria ad una fattispecie concreta; essa può tuttavia fornire ai giudici nazionali i criteri d'interpretazione desumibili dal diritto comunitario e che potrebbero essere loro utili nell'applicazione della suddetta norma.
2. In mancanza di disposizioni comunitarie in materia, le note esplicative ed i pareri sulla classificazione contemplati dalla convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali hanno il valore di mezzo idoneo per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune.

3. La nozione di «automotrici», di cui alla voce 86.04 della tariffa doganale comune, dev'essere interpretata in modo da comprendervi i veicoli autopropulsi, destinati alla manutenzione delle strade ferrate, provvisti di uno o più motori che consentano il loro spostamento rapido ed interamente autonomo sulla rete cui sono adibiti.

Nel procedimento 35-75,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Berlino, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

1 — Lingua processuale: il tedesco.

MATISA-MASCHINEN-GMBH, Bielefeld,

e

HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF, Berlino,

domanda vertente sull'interpretazione delle voci doganali 86.04 B e 84.23 A II b della tariffa doganale comune (regolamento CEE del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950 — GU n. L 172, del 22 luglio 1968, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e H. Kutscher, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen, Mackenzie Stuart, e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

Il 3 giugno 1971 la ditta Matisa-Maschinen-GmbH chiedeva allo Hauptzollamt di Berlino-Packhof lo sdoganamento di una macchina rincalzatrice-livellatrice-allineatrice Matisa. Questa macchina è costituita da un veicolo su rotaia, destinato alla manutenzione delle linee ferroviarie; essa serve per rincalzare con ghiaia o altro materiale la massicciata e per comprimerla, nonché per allineare i binari, ed è formata da un telaio di carro ferroviario coperto e fornito delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori cui la macchina è destinata, e cioè di quattro contenitori, ciascuno corredato da due paia di compressori, di dispositivi per sollevare, raddrizzare e spostare i binari, e di livellatrici. Il motore diesel della macchina serve non soltanto per il funzionamento dei vari congegni e per la propulsione del complesso durante il lavoro, ma anche per lo spostamento rapido del veicoli a velocità che raggiungono, nei due sensi, gli 80 km orari.

In un primo momento lo Hauptzollamt classificava la macchina sotto la voce 84.23 A II b della tariffa doganale comune.

La voce doganale 84.23 è redatta come segue:

«84.23 Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:

A — Macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo:

I. Automobili su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie

II. Altri

a) macchine di sondaggio e di perforazione

b) non nominati.

B — Battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03.»

Con modifica dell'accertamento in data 2 marzo 1972, lo Hauptzollamt classificava la macchina sotto la voce doganale 86.04 B, in quanto, data la sua autonomia di locomozione, essa non poteva essere considerata come un semplice strumento di lavoro, ma doveva qualificarsi come un semovente di servizio destinato alla manutenzione delle linee forroviarie. La voce doganale 86.04 è redatta come segue:

«86.04 Automotrici (anche per tramvie) e dresine a motore:

A — Automotrici elettriche (a sorgente esterna d'energia)

B — Altre.»

Dopo aver fatto inutilmente opposizione al nuovo avviso di accertamento, la ditta Matisa-Maschinen-GmbH adiva il Finanzgericht di Berlino, chiedendone l'annullamento.

Lo Hauptzollamt, convenuto, sostiene che non si tratta di uno strumento di lavoro ai sensi della voce doganale 84.23, in quanto la macchina presenta una grande capacità di spostamento sulla rete ferroviaria e va perciò classificata, come automotrice, sotto la voce 86.04. Esso si basa principalmente sulle note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles; la nota n. 13, relativa alla voce doganale 86.04, ha il seguente tenore:

«Sono anche da classificare in questa voce i veicoli autopropulsi per la manutenzione delle strade ferrate (in particolare allineatrici per strade ferrate) attrezzati di uno o più motori che assicurano non solo il funzionamento dei congegni di lavoro di cui sono provvisti (dispositivo per l'allineamento delle rotaie, il serraggio della ghiaia, ecc.) e la propulsione del complesso durante il lavoro, ma anche, al di fuori di ciò, uno spostamento rapido ed interamente autonomo del veicolo sulla strada ferrata.»

Lo Hauptzollamt sostiene che la nozione di «automotrice» ai sensi della voce 86.04 comprende non soltanto i veicoli su rotaie destinati al trasporto di persone e di merci, bensì anche semoventi di servizio, destinati alla manutenzione e alla riparazione delle linee ferroviarie e dei relativi impianti.

L'attrice sostiene invece che la nozione di «automotrice» comprende solo veicoli essenzialmente destinati al trasporto di persone o di merci, mentre la macchina di cui trattasi va considerata come strumento di lavoro.

Essa assume che lo Hauptzollamt non può richiamare, a sostegno della propria tesi, le note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles: queste note sarebbero infatti illeggitime, in quanto estenderebbero la portata della voce doganale 86.04 oltre i limiti stabiliti in proposito dal legislatore comunitario. Infine, le «livella-

trici» sarebbero espressamente menzionate, a titolo di esempio, nella voce 84.23.

Con ordinanza 19 marzo 1975, il Finanzgericht di Berlino (III sezione) ha sospeso il procedimento e proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una domanda di pronunzia pregiudiziale relativa alla seguente questione:

«Se la macchina rincalzatrice-livellatrice-allineatrice Matisa importata dall'attrice nel mercato comune il 3 giugno 1971 vada classificata sotto la voce 86.04 B (automotrici) oppoure sotto la voce 84.23 A II b (macchine per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo) della tariffa doganale comune (TDC) di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950 (GU delle CC.EE. 22 luglio 1968, n. L 172/1). Se, in particolare, le note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles (Note esplicative di Bruxelles) — Bundesgesetzblatt 1952, II pag. 2; GVBl Berlino 1954, pag. 284 — secondo cui la macchina importata dovrebbe forse essere classificata come automotrice, siano vincolanti nell'ordinamento giuridico comunitario per la interpretazione della TDC.»

L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 1° aprile 1975.

Sono state presentate osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto CEE della Corte di giustizia, da parte della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jean Amphoux, in qualità di agente, assistito dal sig. Götz zur Hausen, del servizio giuridico della Commissione.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

Quanto al valore delle note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles, la *Commissione* richiama la giurisprudenza della Corte, secondo cui, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, le note esplicative costituiscono un mezzo idoneo per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune.

Sottolineando la necessità dell'applicazione uniforme della tariffa stessa nell'intera Comunità, la Commissione sostiene che dette note sono un valido strumento d'interpretazione, il quale consente di giungere ad applicare correttamente il diritto comunitario.

Quanto al problema della classificazione della rincalzatrice-livellatrice-allineatrice, essa osserva che, in base alla nota n. 1 k) della sezione XVI della TDC (macchine ed apparecchi; materiale elettrico ...), la classificazione sotto la voce doganale 84.23 è automaticamente esclusa, se si ammette che detta macchina rientra nella nozione «materiale da trasporto».

È quindi necessario definire questa nozione, cui si riferisce la sezione XVII, come pure in particolare, quella di «veicoli per strade ferrate», di cui al capitolo 86 della tariffa doganale comune.

Trattandosi nella fattispecie di un veicolo ad autopropulsione, il problema consiste in definitiva nell'interpretare la nozione di «automotrice», ai sensi della voce 86.04.

La Commissione ricorda che il comitato per la nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, interpellato in passato in merito alla classificazione tariffaria di una macchina molto simile a quella di cui è causa, si è pronunciato a favore della classificazione sotto la voce 86.04, tanto che, in seguito, le note esplicative riguardanti questa voce sono state modificate in tal senso.

A parere della Commissione anche nel presente caso si tratta di una «automotrice», compresa nella voce doganale 86.04.

Dalla struttura del capitolo 86 risulta che in esso si è voluto riunire tutto il mate-

riale ferroviario, includendovi non soltanto il materiale rotabile, ma anche il materiale fisso. Ciò trova d'altronde conferma nella nota esplicativa della Nomenclatura di Bruxelles in merito al capitolo 86, nota redatta come segue:

«Il presente capitolo comprende i veicoli ed il materiale per strade ferrate di qualsiasi tipo (ferrovie, tramvie, ecc.), le casse mobili per qualsiasi specie di trasporto, come pure gli apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualunque via di comunicazione.»

Certo, il solo fatto che una macchina possa spostarsi su rotaie non significa senz'altro ch'essa sia un veicolo per strade ferrate ai sensi del capitolo 86. Il criterio decisivo al fine di tale classificazione consiste infatti nella circostanza che la macchina sia destinata a circolare su una rete di una certa estensione. Per quanto riguarda, in particolare, la nozione di «automotrice» ai sensi della voce 86.04, l'elemento decisivo è costituito dall'idoneità dei veicolo a spostarsi in modo autonomo sull'intera rete, mentre non ha importanza fondamentale (com'è invece il caso per le locomotive) il fatto che la macchina possa essere usata per la trazione o la spinta di altri veicoli ferroviari.

L'appartenenza delle macchine autopropulse, destinate alla manutenzione delle strade ferrate, alla voce 86.04 è confermata, d'altra parte, dal raffronto con la voce doganale 86.06, la quale comprende i veicoli destinati allo stesso scopo, i quali circolano su rotaie, ma, non essendo dotati di mezzi di autopropulsione, vengono spostati con locomotive.

Le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles riferentisi a quest'ultima voce fanno anch'esse espressa menzione delle macchine rincalzatrici (punto 4). Sembra, quindi, che tali note corrispondano, per quanto riguarda la classificazione delle macchine destinate alla manutenzione delle strade ferrate, a quelle relative alla voce 86.04, fatta eccezione per la presenza di un mezzo di autopropulsione, elemento che distingue l'una dall'altra le due voci in questione.

Appare infine del tutto ingiustificato ed illogico basarsi sulla presenza di un mezzo di autopropulsione per non considerare la macchina come materiale da trasporto, e classificarla perciò nel capitolo 84. Un veicolo non autopropulso è ancor meno assimilabile al materiale rotabile che non lo stesso veicolo autopropulso, assai più affine alle locomotive.

La Commissione sostiene quindi che le questioni sottoposte alla Corte andrebbero risolte come segue:

1. In mancanza di note esplicative pubblicate in materia dalla Comunità, le note esplicative contemplate dalla convenzione sulla nomencaltura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali costituiscono un mezzo idoneo per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune.
2. La nozione di «automotrici», di cui alla voce 86.04 della tariffa doganale comune, va interpretata nel senso ch'essa comprende tutti i veicoli per strade ferrate, provvisti di mezzi di propulsione che consentano il loro spostamento su tutta la rete cui sono adibiti, inclusi quelli non principalmente destinati a spostare altri veicoli per strade ferrate, non autopropulsi.

III — La fase orale del procedimento

La ditta Matisa-Maschinen-GmbH, rappresentata dall'avv. Wolfgang Schlüter, del foro di Bielefeld, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jean Amphoux, in qualità d'agente, assistito dal sig. Götz zur Hausen, del servizio giuridico della Commissione, hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 24 settembre 1975.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 ottobre 1975.

In diritto

1 Con ordinanza 19 marzo 1975, pervenuta in cancelleria il 1° aprile successivo, il Finanzgericht di Berlino ha sottoposto a questa Corte due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della tariffa doganale comune (GU n. L 172/1968).

Con la prima questione si chiede se la macchina «rincalzatrice-livellatrice-allineatrice Matisa» vada classificata sotto la voce 86.04 B (automotrici) oppure sotto la voce 84.23 A II b (macchine per l'estrazione, ecc.) della suddetta tariffa.

Con la seconda questione si chiede se le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relative alle citate voci doganali siano vincolanti per l'interpretazione della tariffa stessa.

2 Per quanto riguarda la seconda questione, nella sentenza 8 dicembre 1970 (causa 14-70, Bakels/Oberfinanzdirektion München, Racc. 1970, pag. 1001), questa Corte ha affermato che «in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, le note esplicative ed i pareri sulla classificazione contemplati dalla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali hanno il valore di mezzo idoneo per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune.»

Non riscontrandosi nella presente causa alcun elemento che porti ad una conclusione diversa, la questione attualmente sottoposta alla Corte va risolta nello stesso senso.

3 La macchina di cui trattasi viene definita, nell'ordinanza di rinvio, come un veicolo su rotaia, destinato alla manutenzione delle linee ferroviarie, usato per rincalzare con ghiaia o altro materiale la massicciata e per comprimerla, nonché per allineare i binari, Essa è formata da un telaio di carro ferroviario coperto e fornito delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori cui è destinata, e cioè di quattro contenitori, ciascuno corredato da due paia di compressori, di dispositivi per sollevare, raddrizzare e spostare i binari, e di livellatrici. Il motore diesel della macchina serve non soltanto per il funzionamento dei vari congegni e per la propulsione del complesso durante il lavoro, ma anche per lo spostamento rapido del veicolo a velocità che raggiungono, nei due sensi, gli 80 km orari.

Pronunciandosi nell'ambito dell'art. 177, la Corte non può applicare la norma comunitaria ad una fattispecie concreta; essa può tuttavia fornire ai giudici nazionali i criteri d'interpretazione desumibili dal diritto comunitario e che potrebbero esser loro utili nell'applicazione della suddetta norma.

4 La voce doganale 84.23 A è redatta come segue:

«Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali, spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:

A — Macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo:

I. Automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie

II. Altri

a) macchine di sondaggio e di perforazione

b) non nominati.»

La voce doganale 86.04 comprende:

«Automotrici (anche per tramvie) e dresine a motore:

A — Automotrici elettriche (a sorgente esterna d'energia)

B — Altre».

5 Le voci che figurano sotto il numero 84 fanno parte della sezione XVI della tariffa doganale comune; quelle che figurano sotto il numero 86, della sezione XVII.

Nelle note introduttive della sezione XVI è stabilito:

«1. Questa sezione non comprende ... k) il materiale da trasporto della sezione XVII.»

È quindi necessario definire la nozione di materiale da trasporto.

6 Dalla lettura del capitolo 86 della tariffa doganale comune, intitolato «veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione», si desume l'intenzione di riunire in questo capitolo tutto il materiale ferroviario, ed in particolare quello rotabile.

Se il termine «Triebwagen», che figura nella versione tedesca della designazione delle merci comprese nella voce 86.04, può far pensare che questa si riferisca unicamente a veicoli destinati al trasporto di persone e di merci, dal raffronto con altre versioni linguistiche risulta però ch'essa può comprendere anche veicoli su rotaia, destinati alla manutenzione delle strade ferrate.

Di conseguenza, il testo di questa voce doganale non osta all'utilizzazione, come valido mezzo d'interpretazione, delle corrispondenti note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, le quali recitano:

«Sono anche da classificare in questa voce i veicoli autopropulsi per la manutenzione delle strade ferrate (in particolare allineatrici per strade ferrate) attrezzati di uno o più motori che assicurano non solo il funzionamento dei congegni di lavoro di cui sono provvisti (dispositivo per l'allineamento delle rotaie, il serraggio della ghiaia, ecc.) e la propulsione del complesso durante il lavoro, ma anche, al di fuori di ciò, uno spostamento rapido ed interamente autonomo del veicolo sulla strada ferrata.»

7 La prima questione va quindi risolta nel senso che la nozione di «automotrici», di cui alla voce 86.04 della tariffa doganale comune dev'essere interpretata in modo da comprendervi i veicoli autopropulsi, destinati alla manutenzione delle strade ferrate, provvisti di uno o più motori che consentano il loro spostamento rapido ed interamente autonomo sulla rete cui sono adibiti.

Sulle spese

8 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Finanzgericht di Berlino, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Berlino con ordinanza 19 marzo 1975, afferma per diritto:

In mancanza di disposizioni comunitarie in materia, le note esplicative ed i pareri sulla classificazione contemplati dalla Conven-

zione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali hanno il valore di mezzo idoneo per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune.

La nozione di «automotrici» di cui alla voce 86.04 della tariffa doganale comune, dev'essere interpretata in modo da comprendervi i veicoli autopropulsi, destinati alla manutenzione delle strade ferrate, provvisti di uno i più motori che consentano il loro spostamento rapido ed interamente autonomo sulla rete cui sono adibiti.

R. Lecourt R. Monaco H. Kutscher A. M. Donner J. Mertens de Wilmars

P. Pescatore M. Sørensen A. J. Mackenzie Stuart A. O'Keeffe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 23 ottobre 1975.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 14 OTTOBRE 1975 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

L'origine della controversia, oggetto della presente causa — sottoposta a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Berlino — trovasi nella classificazione nell'ambito della tariffa doganale comune (TDC) di un veicolo su rotaie che, in data 3 giugno 1971, era stato importato dalla Matisa-Maschinen-GmbH, attrice nella causa principale, dalla Svizzera nella Repubblica federale di Germania.

Tale veicolo su rotaie è una macchina destinata alla manutenzione delle linee ferroviarie. Esso serve per rincalzare con ghiaia la massicciata, nonchè per allineare i binari ed è formato da un telaio di carro ferroviario coperto, con due assi di scartamento normale, ciascuno munito di un paio di ruote. Esso è dotato di un motore diesel, che viene utilizzato per la propulsione nonchè per azionare le macchine operatrici. Per la propulsione esso è munito, fra l'altro, di posto guida e relativo cruscotto, dispositivo automatico di marcia, tachimetro, sistema di segnala-

1 — Traduzione dall'inglese.